

## EDITORIALI

### **Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 24 gennaio**

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **67esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle **novità 2022 del modello Intrastat**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i principali profili riguardanti il **credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali con contratti d’appalto e contratti complessi**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, è stato esaminato il tema della  **fusione tra controllanti non residenti e il consolidato fiscale nazionale** mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulla **certificazione contabile, necessaria per la fruizione del credito d’imposta R&S**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. MODELLO INTRASTAT E OPERAZIONI CON SAN MARINO**

**2. CONDOMINIO COMPOSTO DA PIÙ EDIFICI: COME VALUTARLI AI FINI DEL SUPER SISMABONUS?**

**1. ECOBONUS E OMessa COMUNICAZIONE ALL’ENEA**

## # 10

### **Data di effettuazione di un investimento in un bene strumentale con contratto “complesso”**

*In caso di investimento in un bene strumentale acquisito in proprietà con un contratto “complesso”, che prevede il pagamento del saldo a 60 giorni dal collaudo finale, qual è il momento rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina del credito d’imposta applicabile? Cosa accade se il pagamento viene anticipato rispetto al momento di collaudo finale?*

**M.A.**

Nel caso prospettato e in linea con le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interPELLI 723/2021 e 895/2021, il momento rilevante ai fini dell’individuazione della corretta disciplina applicabile all’investimento nel bene strumentale è il collaudo finale presso la struttura produttiva del committente, che si evince dalla data di sottoscrizione del *Final Acceptance Certificate* (FAC).

Il collaudo finale rappresenta infatti l’adempimento decisivo da cui dipende la “certezza” dell’investimento sostenuto, comportando l’insorgere dell’obbligo, per il committente, di pagamento del saldo.

Tuttavia nel caso in cui il pagamento del saldo avvenga anteriormente rispetto al collaudo finale, secondo la recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate, il momento di effettuazione dell’investimento risulterebbe anticipato a tale data, in quanto sarebbe maturato con “certezza” l’investimento agevolato.

*Per contra*, qualora il commissionario presti garanzie a tutela del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il saldo anticipato risulterebbe irrilevante e l’investimento resterebbe incardinato nella disciplina in vigore alla data del FAC.

## # 9

### **Fatturazione elettronica e forfettari**

#### ***Fatturazione elettronica forfettari, da quando partirà?***

**M.M.P.**

Ad oggi non possono essere individuati, con certezza, termini di decorrenza specifici, essendo stata semplicemente deliberata, in data 13.12.2021, dal Consiglio dell’Unione Europea

l'adozione della proposta della Commissione Ue di proroga della fatturazione elettronica per il triennio 2022-2024 e l'estensione dell'obbligo ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio.

Ad oggi, però, il legislatore nazionale non ha ancora introdotto alcun obbligo.

## # 8

### Consolidato fiscale e compilazione quadro OP

*Al fine di esercitare l'opzione per il consolidato fiscale, nella compilazione del quadro OP del modello Redditi della società consolidante, non si ritiene che debbano essere riportati anche i dati della consolidante in quanto le istruzioni ministeriali prevedono che nella colonna dell'opzione vada riportato il codice fiscale della società consolidata e la sua denominazione.*

F.N.

Il quadro OP, sezione II – opzione per il consolidato, deve essere compilato dalla società consolidante indicando esclusivamente i dati delle società consolidate.

Nei righi da OP6 a OP10 devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata indicando:

- nella colonna 1 e nella colonna 2, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella colonna 3 (“Tipo comunicazione”) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata (1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo; 2 revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo; 3 conferma della tassazione di gruppo; 4 modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue);
- nella colonna 4 (“Esercizio sociale”), con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione (articolo 117, comma 3, del Tuir), l’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione (1 primo periodo; 2 secondo periodo; 3 terzo periodo).

## # 7

### Condominio minimo e opportunità di richiedere il codice fiscale

*Superbonus: È opportuno richiedere il codice fiscale al condominio minimo pur non essendovi un obbligo?*

## Z.G.

In merito al quesito prospettato l'Agenzia delle entrate, con la circolare 19/E/2020, ha già avuto modo di precisare quanto segue: *"Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento".*

## # 6

### **Spese per il visto di conformità: sono cedibili?**

*Riguardo i bonus edilizi, la norma sancisce la possibilità di portare in detrazione anche le spese per le asseverazioni e per i visti di conformità. È quindi possibile richiedere, anche per queste spese, lo sconto in fattura o la cessione del credito?*

## B.M.

Le spese per il visto di conformità o per le asseverazioni previste sono detraibili al pari di tutte le altre spese e non sono previste disposizioni specifiche che ne limitano la cessione o lo sconto in fattura.

## # 5

### **Senza visto di conformità gli interventi di edilizia libera**

*Buongiorno. Con le nuove previsioni della finanziaria, TUTTI gli interventi in edilizia libera, a prescindere dall'importo dei lavori, non necessitano di apposizione del visto di conformità??*

## M.M.

L'articolo 1, comma 29, della Legge di bilancio 2022 espressamente prevede quanto segue: *"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ..., e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".*

La congiunzione "e" lascia quindi intendere chiaramente che per le opere classificate come attività di edilizia libera non opera il richiamato limite di 10.000 euro (eccezione fatta, come

detto, per il bonus facciate).

## #4

### Modello Intrastat per l'acquisto di servizi: soglie rilevanti

---

***Se non supero la soglia per la periodicità mensile del modello acquisti intra di servizi, posso non inviare nulla?***

**S.A.G.**

---

Al fine di poter chiarire se si rende necessario presentare il modello Intrastat in caso di acquisti Intra-Ue di servizi, è opportuno richiamare la seguente distinzione:

- nel caso di acquisti di importo inferiore a 100.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, non è necessaria la presentazione;
- nel caso di acquisti per importi pari o superiori a 100.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti è richiesta la presentazione del modello ai soli fini statistici.

Le richiamate soglie non hanno subito modifiche nell'anno 2022.

## # 3

### Modello Intrastat e operazioni con San Marino

---

***Parlando del modello Intrastat avete brevemente richiamato le novità con San Marino. Da quando decorrono?***

**B.N.**

---

A decorrere dal 1° ottobre 2021 il D.M. 21.06.2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione del modello Intrastat nel caso di operazioni di acquisto o cessione con San Marino.

Come chiarito dall'avviso pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli lo scorso 16 dicembre, pertanto, è conseguentemente venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

## # 2

### **Condominio composto da più edifici: come valutarli ai fini del super sismabonus?**

**Condominio composto da + edifici. Un condominio è parte di un condominio più grande con cui divide il portone di accesso e il cortile, ma non il tetto su cui effettuare interventi sismici. Bisogna considerare due condomini diversi con CF diversi?**

**M.T.**

Nei casi come quello appena prospettato è d'uso parlare di “condominio parziale”: nell’ambito di un condominio vi è infatti un “altro condominio”, ragion per cui, quando le decisioni da assumere riguardano un determinato edificio, ad essere interessati sono solo i proprietari delle unità di quell’edificio.

Con la circolare 30/E/2020 (risposta 5.2.4) l’Agenzia delle entrate si è occupata di un caso avente ad oggetto, appunto, un condominio parziale, fornendo interessanti spunti.

Ciò detto, però, se il condominio è unico, non si ritiene necessario richiedere due distinti codici fiscali solo perché gli edifici hanno un tetto diverso.

## # 1

### **Ecobonus e omessa comunicazione all'Enea**

**Lavori ecobonus iniziati nel 2018 e proseguiti fino al 2020 con detrazione in dichiarazione, non è stata fatta la comunicazione ENEA, è possibile ravvedere la comunicazione?**

**A.G.**

In caso di omessa segnalazione all’Enea il contribuente può beneficiare delle disposizioni in materia di remissione *in bonis* di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, potendo dunque effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo di 250 euro a titolo di sanzione. Si precisa, però, che la “prima dichiarazione utile” è la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

Nel quesito non è specificata la data della fine dei lavori (dalla quale decorre il termine di 90 giorni entro il quale è possibile trasmettere la comunicazione).

È quindi necessario individuare la data di fine dei lavori e successivamente verificare se è

decorso o meno il termine di presentazione della dichiarazione che scade successivamente alla scadenza del termine per trasmettere la comunicazione all'Enea.

Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto per la remissione *in bonis* comporta la decadenza dall'agevolazione.

Di diverso avviso di è invece mostrata la giurisprudenza di merito in diverse pronunce, tra le quali si richiama la CTR Toscana, n. 790 del 03.11.2020 ma anche la CTR Lombardia, n. 853/19/15 del 10.03.2015 e n. 5287/2/17 del 12.09.2017.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

